

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. 365/S.N.

Roma, 20 aprile 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIRETTORE CENTRALE AFFARI GENERALI
PREF. FILIPPO DISPENZA

ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

ROMA

Oggetto: “Linee guida tecnico-operative per l’avvio della sperimentazione della pistola elettrica denominata Taser modello X2”.-

Richieste di modifica e/o integrazioni.

Illustre Prefetto, Gentile Direttore,

con riferimento all’incontro tenutosi ieri 19 aprile, al Dipartimento, relativo, tra l’altro, ad un confronto sulle Linee guida in oggetto indicate, questa O.S. tiene a sottolineare come l’entità del numero dei poliziotti feriti nel corso del servizio, almeno in gran parte, siano un costo evitabile e assolutamente troppo caro. Da tempo, infatti, si sente la necessità di strumenti che consentano di utilizzare una proporzionalità adeguata al tipo di offese, senza lasciare il poliziotto in balia di due soluzioni estreme: le mani o la pistola, con tutte le conseguenze giuridiche che ne potrebbero derivare.

Il poliziotto non è un “buttafuori” da strada e mai dovrebbe arrivare a dover fronteggiare un corpo a corpo con chi, magari in preda ad ira, carico di adrenalina e/o ad alterazioni fisiche o sensoriali date da alcool o stupefacenti, scarica sugli operatori di polizia tutta la propria rabbia e aggressività.

Non possiamo, quindi, che accogliere con favore e senza ipocrisie la sperimentazione di un arma non letale, intermedia tra gli attuali strumenti di coazione fisica e l’arma da fuoco, da tempo in uso a molte Forze di polizia europee e non, ricordando che chi mette la propria vita e la propria incolumità al servizio dello Stato, dallo stesso Stato e dalla propria Amministrazione pretende di essere rispettato e tutelato.

Con altrettanta onestà intellettuale, tuttavia, non possiamo far finta di non vedere come oggi il poliziotto sia oltremodo sovraesposto ad eccessive responsabilità penali, civili e amministrative con minuziose rivisitazioni *ex post* del proprio operato e della propria naturale emotività e, per questo,

riteniamo che le “Linee guida” in oggetto indicate debbano tendere alla massima salvaguardia degli operatori, cercando di evitare il più possibile che una innovazione così tanto auspicata e di buon senso, per una mera ragione o dimenticanza lessicale, possa trasformarsi in un boomerang per i poliziotti nelle aule di tribunale.

Tutto ciò premesso e per le finalità testé rappresentate, dal momento che tra le finalità delle presenti “Linee guida tecnico-operative per l’avvio della sperimentazione della pistola elettrica denominata Taser” c’è anche quella di descrivere il contesto giuridico, si propongono le seguenti modifiche:

2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ARMA.

Al primo periodo, dopo le parole “arma propria” e prima di “che fa uso di impulsi elettrici..”, per una maggiore consapevolezza della stessa si consiglia l’aggiunta della seguente descrizione .. “.. **non letale, che si presenta come dispositivo intermedio tra gli attuali strumenti di coazione fisica e l’arma da fuoco..**”.

3. PRESUPPOSTI PER L’UTILIZZO.

Il secondo periodo del presente punto, si chiede che sia modificato come segue:

“L’utilizzo dell’arma in argomento, anche in conformità all’articolo 53 c.p., è previsto altresì nei casi in cui si renda consigliato immobilizzare temporaneamente un soggetto”.

4. PROCEDURE D’IMPIEGO.

Per quanto nell’indicazione delle procedure per l’impiego del Taser sia inserita la locuzione “..di massima..”, si suggerisce comunque di eliminare l’avvertenza della “distanza consigliabile” per un tiro efficace “..dai 3 (tre) ai 7 (sette) metri”, in quanto tale specificazione, rientrando sicuramente nelle caratteristiche tecniche, potrebbe prestarsi a facile sindacabilità *ex post* nell’eventualità in cui, per le fasi concitate o condizioni dell’intervento, l’operatore decidesse o fosse obbligato ad effettuare un tiro da distanze diverse.

5. PRECAUZIONI.

Al fine di non aggravare di eccessive responsabilità l’operatore di polizia, così da esporlo a facili ripercussioni legali, considerando soprattutto i contesti concitati e generalmente non facili in cui si dovesse essere costretti a far uso di tale arma, si chiede l’eliminazione del primo periodo asserente che **“La decisione di utilizzare l’arma deve considerare per quanto possibile il contesto dell’intervento ed i rischi associati con la caduta della persona dopo che la stessa è stata attinta.”**.

Infatti, va da se che, così come riportato, in quei particolari contesti ben poco calmi, l’operatore dovrebbe avere anche la serenità di verificare con la massima attenzione se nelle vicinanze del soggetto in questione, che probabilmente si muove, ci sia ad es: un marciapiede, un gradino, dei vetri o qualsivoglia asperità del terreno che, con la caduta del soggetto attinto dai dardi, potrebbe indirettamente causare a questi delle lesioni o traumi collaterali.

Nella convinzione di aver offerto un utile contributo per la tutela generale degli operatori di polizia che, loro malgrado, dovessero essere costretti a ricorrere a tale arma, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Valter Mazzetti

Valter Mazzetti